

REGIONE DEL VENETO



ULSS9
SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
cod.fisc. e P. IVA 02573090236
Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Direttore: ing. Corrado Salfa

DISCIPLINARE DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MORTUARIO RELATIVO AI PAZIENTI
DECEDUTI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI BOVOLONE, BUSSOLENGO,
LEGNAGO E VILLAFRANCA DI VERONA – II EDIZIONE – CIG N.B0A70AAEFC

per l’Azienda ULSS 9 Scaligera

II RUP

ing. Corrado Salfa

documento sottoscritto con firma digitale

per l’Aggiudicatario

Il legale rappresentante

.....
(timbro e firma)

Indice generale

PREMESSE.....	3
Art.1 – PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.1 Piattaforma telematica Sintel.....	4
1.2 Comunicazioni.....	5
1.3 Chiarimenti.....	5
Art.2 – OGGETTO E IMPORTO.....	6
Art.3 – DURATA.....	7
Art.4 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	7
Art.5 – SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	7
Art.6 – COMPILAZIONE DEL DETTAGLIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	8
Art.7 – COMPILAZIONE DEL DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	8
Art.8 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.....	9
8.1 Busta della documentazione amministrativa.....	9
8.2 Busta dell'offerta tecnica.....	10
8.3 Busta dell'offerta economica.....	10
Art.9 – VALIDITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	11
Art.10 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	11
Art.11 – COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	12
Art.12 – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	12
Art.13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	12
Art.14 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	13
14.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	13
14.2 Metodo di attribuzione del punteggio complessivo dell'offerta tecnica.....	14
Art.15 – CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	15
Art.16 – VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA.....	15
Art.17– METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO.....	15
Art.18 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE.....	16
Art.19 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	17
Art.20 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.....	18
Art.21 – GARANZIA DEFINITIVA.....	18
Art.22 – RESPONSABILITÀ CIVILE E ASSICURAZIONE.....	19
Art.23 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	19
Art.24 – CESSIONE DEI CREDITI.....	21
Art.25 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	21
Art.26 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....	21
Art.27 – RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	22
Art.28 – REVISIONE DEI PREZZI.....	23
Art.29 – MODIFICHE DEL CONTRATTO.....	24
Art.30 – RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.....	24
Art.31 – DUVRI.....	25
Art.32 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	26
Art.33 – ACCESSO AGLI ATTI.....	26
Art.34 – NORME DI RINVIO E FINALI.....	26
Art.35 – FORO COMPETENTE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....	26

PREMESSE

Con Deliberazione del Direttore Generale n.185 del 28/02/2024, l'Azienda Ulss 9 Scaligera ha deciso di affidare il Servizio mortuario relativo ai pazienti deceduti presso i Presidi Ospedalieri di Bovolone, Bussolengo, Legnago e Villafranca di Verona, da eseguirsi come specificato nel Capitolato Tecnico allegato.

L'affidamento avverrà a mezzo di procedura negoziata, ex art.50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.36/2023, previa indagine di mercato mediante Avviso ai sensi dell'art.49, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023, e aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art.108, comma 2 e 4, del D.Lgs. n.36/2023.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio dell'Azienda Ulss 9 Scaligera (codice NUTS ITH31).

La documentazione di gara comprende:

- **Avviso pubblico**

- **Disciplinare di gara e suoi allegati:**

Capitolato Tecnico e suoi allegati;

Modello A – Dichiarazione integrativa;

Modello B – Dichiarazione accettazione clausole del contratto;

Modello C – Dichiarazione requisiti di ordine generale (ex artt.94,95,96 e 98) singolo componente;

Allegato D – Modello per la compilazione del dettaglio dell'offerta economica e Modello per la compilazione del dettaglio dell'incidenza dei costi;

Allegato E – Informativa sul trattamento dei dati personali

Allegato F – Atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali;

Modello di formulario per il Documento di gara unico europeo (DGUE);

Patto d'integrità dell'Azienda Ulss 9 Scaligera in materia di contratti pubblici;

Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) con allegata Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti nell'Azienda Ulss 9 Scaligera.

Il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.36/2023 è il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, ing. Corrado Salfa.

Art.1 – PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

1.1 Piattaforma telematica Sintel

L'Azienda Ulss 9 Scaligera utilizza quale sistema di intermediazione telematica per la procedura di gara in oggetto la piattaforma Sintel.

Il funzionamento della piattaforma Sintel avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo della piattaforma Sintel comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenuti nei documenti di gara nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma stessa.

L'utilizzo della piattaforma Sintel avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art.1176, comma 2, c.c. ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede ex art.1375 c.c.;
- comportamento secondo correttezza ex art.1175 c.c.;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine perentorio di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità; nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma Sintel.

L'azienda Ulss 9 Scaligera non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati e documenti e nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma Sintel;
- utilizzo della piattaforma Sintel da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare di gara e a quanto previsto dai manuali d'uso della piattaforma Sintel.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma Sintel o di malfunzionamento della stessa, che impediscano la corretta presentazione delle offerte e non dovuti alle predette circostanze, l'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva di adottare i provvedimenti che ritenga necessari, al fine di assicurare la massima partecipazione.

La piattaforma Sintel garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La piattaforma Sintel è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma Sintel sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma Sintel avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Modalità tecniche di utilizzo*" nell'ultima versione consultabile direttamente dalla libreria documentale della suddetta piattaforma.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento "*Modalità tecniche di utilizzo*" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

1.2 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione tra stazione appaltante e operatori economici, nell'ambito della procedura di gara, **avvengono esclusivamente tramite la piattaforma Sintel**, ai sensi del D.Lgs. n.36/2023.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale (PEC) dichiarato dagli operatori economici in fase di registrazione alla piattaforma stessa, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n.82/05.

1.3 Chiarimenti

Potranno essere richiesti **chiarimenti** sulla procedura in oggetto ponendo quesiti scritti formulati in lingua italiana **entro le ore 13:00 del giorno 13/03/2024 esclusivamente attraverso la piattaforma Sintel**.

Le **risposte** ai chiarimenti pervenuti entro il termine stabilito saranno pubblicate, sulla stessa piattaforma Sintel, unitamente ai relativi quesiti riportati in forma anonima, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici, né saranno fornite risposte alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Sarà onere degli operatori economici offerenti consultare periodicamente la piattaforma Sintel, e comunque prima della scadenza dei termini di presentazione dei chiarimenti e dell'offerta, per verificare la presenza di eventuali informazioni, comunicazioni e chiarimenti.

Art.2 – OGGETTO E IMPORTO

Oggetto della presente procedura di gara è l'affidamento del Servizio mortuario relativo ai pazienti deceduti presso i Presidi Ospedalieri di Bovolone, Bussolengo, Legnago e Villafranca di Verona.

Il Servizio dovrà essere svolto secondo quanto specificato nell'Allegato 1 – Capitolato Tecnico.

L'importo a base di gara è di € 198.100,00 oltre IVA al 22%, di cui € 100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quantificato come riportato nella seguente tabella:

Sede del servizio	Orari di apertura	Durata servizio	Canone mensile servizio
Legnago	dal lunedì al sabato 08:00-12:30 13:30-17:30 domenica e festivi 09:00-10:30	9 mesi	€ 22.000,00
Villafranca di Verona	dal lunedì al sabato 08:00-12:30 13:30-17:30 domenica e festivi 09:00-10:30		
Bovolone	dal lunedì al sabato 08:00-12:30 13:30-17:30 domenica e festivi 09:00-10:30		
Bussolengo	dal lunedì al sabato 08:00-12:30 13:30-17:30 domenica e festivi 09:00-10:30		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 100,00
TOTALE BASE D'ASTA			€ 198.100,00

Ai sensi dell'art.41, comma 14, del D.Lgs. n.36/2023, il costo della manodopera impiegata per l'esecuzione del servizio in oggetto è stimato con una incidenza del 82%, pari a € 162.360,00.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva altresì la facoltà, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, di aumentare, alle condizioni originariamente previste, o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art.120, comma 9, del D.Lgs. n.36/2023.

Art.3 – DURATA

La durata del contratto è di 9 mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio.

Art.4 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.610 del 19 dicembre 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.9 del 12 gennaio 2024.

L'importo del contributo dovuto per il lotto per il quale si presenta offerta è indicato nella seguente tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	B0A70AAEFC	€ 18,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. **L'avvenuto pagamento sarà verificato dalla stazione appaltante mediante il FVOE**: in caso di esito negativo della verifica, verrà attivata la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.101, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.36/2023, con la richiesta di presentazione della ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta sarà dichiarata inammissibile e l'operatore economico verrà escluso dalle successive fasi della procedura di gara.

Art.5 – SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori economici, aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, redigono le dichiarazioni sostitutive ex artt.19,46 e 47 del d.p.r. n.445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive, ivi comprese le dichiarazioni di copia conforme, rese ex artt.19,46 e 47 del d.p.r. n.445/2000, la documentazione amministrativa e l'offerta economica devono essere presentate, esclusivamente attraverso la piattaforma Sintel, in formato elettronico e sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal rappresentante legale dell'operatore economico, o un suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ex artt.18 e 19 del d.p.r. n.445/2000 ovvero – nei casi previsti – mediante autocertificazione. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera in caso di accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario ai sensi del d.p.r. n.445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art.71, comma 3, del medesimo decreto presidenziale, potrà dichiarare risolto il contratto ex art.1456 c.c..

Art.6 – COMPILAZIONE DEL DETTAGLIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'operatore economico dovrà formulare la propria offerta tecnica predisponendo una relazione tecnica dei servizi offerti.

Tale relazione dovrà contenere una proposta tecnico-illustrativa che contenga, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art.14 del presente Disciplinare di gara, i seguenti elementi:

- la specificazione del numero delle unità di personale messe a disposizione per l'esecuzione del servizio in oggetto, modalità di reclutamento e gestione implementazioni eventualmente richieste;
- la qualificazione e l'esperienza del suddetto personale, intese come minimo garantito;
- la descrizione della propria struttura organizzativa in relazione sia alla complessiva gestione del servizio in oggetto sia alla garanzia della regolare e completa copertura dei fabbisogni individuati da questa Amministrazione.

La suddetta relazione dovrà essere redatta in circa 10 facciate formato A4, con caratteri aventi dimensione non inferiore a 10 pt.

L'offerta tecnica redatta conformemente a quanto stabilito nella documentazione di gara dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico, a pena di inammissibilità ex art.70, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n.36/2023.

L'operatore economico, qualora intenda **non autorizzare**, ai sensi dell'art.35, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n.36/2023, l'eventuale accesso agli atti relativamente a specifiche parti dell'offerta tecnica, dovrà altresì allegare una dichiarazione sottoscritta digitalmente contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, dandone congrua motivazione.

L'operatore a tale scopo allega anche una copia sottoscritta digitalmente della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituire segreti tecnici e commerciali.

In caso di mancato inserimento, in sede di formulazione dell'offerta tecnica, dei suddetti documenti, l'accesso agli atti si intenderà autorizzato.

Art.7 – COMPILAZIONE DEL DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà formulare la propria offerta economica precisando il valore dell'importo totale offerto, **con massimo due cifre decimali**, come indicato nell'*Allegato D – Modello per la compilazione del dettaglio dell'offerta economica e Modello per la compilazione del dettaglio dell'incidenza dei costi*.

L'operatore economico dovrà altresì compilare il dettaglio dell'incidenza dei costi così come indicato nell'allegato sopra citato.

L'operatore economico dovrà indicare nel dettaglio dell'offerta economica, **a pena di inammissibilità dell'offerta medesima**:

- la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale della Ditta;
- il luogo e la data di nascita del titolare o del legale rappresentate;

- il prezzo, determinato con le modalità previste dal presente disciplinare di gara;
- i costi della sicurezza afferenti l'attività svolta ex art.91, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023;
- i costi del personale ex art.91, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023.

Il valore dell'importo offerto non dovrà essere uguale o superiore alla base d'asta, a pena d'esclusione dalla procedura, ex art.70, comma 4, lettera f), del D.Lgs. n.36/2023.

L'offerta economica redatta in base allo schema di cui all'*Allegato D* dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico, a pena di inammissibilità ex art.70, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n.36/2023.

Non saranno considerate ammissibili le offerte condizionate, parziali, plurime o alternative.

Art.8 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno collegarsi al sito internet:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/>

e accedere alla piattaforma Sintel.

Una volta eseguito l'accesso ed individuata la procedura in oggetto utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili dal sistema (si vedano le apposite sezioni *help-guide* e *manuali-operatore economico* del sito), **gli operatori economici interessati dovranno presentare le proprie offerte entro e non oltre il termine indicato nella Piattaforma Sintel a pena di esclusione dalla procedura**, ex art.70, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n.36/2023, trasmettendo la documentazione di gara richiesta ai sensi del presente Disciplinare di gara.

L'offerta è composta da:

- documentazione amministrativa;
- offerta tecnica;
- offerta economica.

8.1 Busta della documentazione amministrativa

L'operatore economico offerente dovrà inserire nella busta amministrativa la seguente documentazione debitamente compilata, ove richiesto, e sottoscritta digitalmente:

- Avviso pubblico;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato tecnico;
- Modello A – Dichiarazione integrativa;
- Modello B – Dichiarazione accettazione clausole del contratto;
- Modello C – Dichiarazione requisiti di ordine generale (ex artt.94,95,96 e 98) singolo componente;
- Allegato E – Informativa sul trattamento dei dati personali

- Allegato F – Atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali, sottoscritto digitalmente per presa visione;
- Modello di formulario per il Documento di gara unico europeo (DGUE);
- Patto d'integrità dell'Azienda Ulss 9 Scaligera in materia di contratti pubblici;
- Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) con allegata Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti nell'Azienda Ulss 9 Scaligera.

8.2 Busta dell'offerta tecnica

L'operatore economico dovrà inserire **esclusivamente** nella busta tecnica la relazione tecnico-illustrativa redatta ai sensi dell'art.6 del presente Disciplinare, con gli eventuali allegati.

8.3 Busta dell'offerta economica

L'operatore economico offerente dovrà inserire **esclusivamente** nella busta economica l'”*Allegato D – Modello per la compilazione del dettaglio dell'offerta economica e Modello per la compilazione del dettaglio dell'incidenza dei costi*”, compilato ai sensi dell'art.7 del presente Disciplinare di gara.

L'inserimento del suddetto Allegato D in una busta diversa da quella dell'offerta economica è motivo di esclusione dalla procedura, costituendo violazione del principio di separazione dell'offerta e del relativo divieto di commistione delle offerte e documenti di gara.

Poiché la piattaforma Sintel consente di inserire un solo valore, l'operatore economico concorrente dovrà indicare **solo l'importo del prezzo complessivo offerto per l'intero servizio** – espresso in euro, con massimo due cifre decimali, in ribasso sulla base d'asta. **Solamente tale importo verrà considerato ai fini dell'aggiudicazione.**

Qualora l'importo complessivo offerto inserito in piattaforma differisca da quello indicato nell'*Allegato D – Modello per la compilazione del dettaglio dell'offerta economica e Modello per la compilazione del dettaglio dell'incidenza dei costi*, ai fini dell'aggiudicazione **verrà considerato valido quello inserito sulla piattaforma Sintel**, ma l'offerta potrà essere esclusa se ritenuta equivoca e non certa.

L'operatore economico, per concludere il percorso guidato e procedere all'effettivo invio dell'offerta, dovrà cliccare l'apposito tasto **Invia Offerta**: solo allora verrà visualizzato a video un messaggio a conferma del buon esito dell'invio dell'offerta. La documentazione inserita e salvata sulla piattaforma Sintel nei passaggi precedenti all'invio finale – come sopra descritto – rimane infatti nello spazio telematico riservato all'operatore economico e non viene trasmessa come valida offerta.

Art.9 – VALIDITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ciascun operatore economico, ai sensi dell'art.17, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023 può concorrere alla procedura di aggiudicazione presentando una sola offerta per ciascun lotto.

L'offerta presentata dall'operatore economico potrà essere revocata dal medesimo entro il termine stabilito per la partecipazione alla procedura.

L'offerta vincolerà l'operatore economico per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ex art.17, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità dell'offerta le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Azienda Ulss 9 Scaligera potrà richiedere agli operatori economici offerenti di confermare la validità della stessa, ex art.17, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023, sino al nuovo termine fissato. Il mancato riscontro a tale richiesta sarà considerato come rinuncia dell'operatore economico offerente alla partecipazione alla procedura.

Art.10 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene mediante procedura negoziata, ex art.50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.36/2023, con Avviso di indagine di mercato ai sensi dell'art.49, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art.108, comma 2 e 4, del D.Lgs. n.36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

L'Azienda Ulss 9 Scaligera potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua.

Art.11 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. n.36/2023.

La commissione è composta da 3 membri e può anche riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

I commissari non devono trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n.36/2023, né devono sussistere in capo ad essi situazioni ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023.

Della commissione giudicatrice può far parte il Responsabile Unico del Progetto, anche in qualità di presidente, ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. n.36/2023.

Art.12 – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Azienda Ulss 9 Scaligera accede alla documentazione amministrativa di ciascun operatore economico offerente, rimanendo l'offerta economica tecnica e l'offerta economica chiuse, segrete e bloccate dalla piattaforma Sintel, e procede a:

- controllare la completezza della suddetta documentazione;
- verificarne la conformità a quanto previsto dal presente Disciplinare di gara;
- attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art.13 del presente Disciplinare di gara.

Art.13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della sola documentazione amministrativa, ivi compreso il DGUE, e con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ex art.101 del D.Lgs. n.36/2023.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione, omessa o irregolare, era finalizzata.

Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini dell'attivazione della presente procedura di sanatoria, l'Azienda Ulss 9 Scaligera assegna all'operatore economico un termine – non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni – perché sia trasmessa, integrata o regolarizzata la documentazione specificamente richiesta.

In caso di inutile decorso del suddetto termine, l'Azienda Ulss 9 Scaligera escluderà l'operatore economico dalla procedura di gara.

È facoltà dell'Azienda Ulss 9 Scaligera invitare gli operatori economici, se necessario, a fornire chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica nonché sui relativi eventuali allegati, ai sensi dell'art.101, comma 3, del D.Lgs. n.36/2023. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico interpellato **non possono modificare** il contenuto delle offerte stesse.

Art.14 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione dettagliati nella tabella di seguito riportata:

N°	Criterio di valutazione	Punteggio massimo attribuito (D)
1	Numero unità di personale messe a disposizione per il servizio, modalità di reclutamento e gestione implementazioni eventualmente richieste	20
2	Qualificazione ed esperienze del personale messo a disposizione per il servizio, intese come minimo garantito	20
3	Struttura organizzativa dell'offerente per la gestione del servizio e a garanzia della copertura dei fabbisogni richiesti	30
Totale		70

Ogni criterio di valutazione riceverà un punteggio il cui **coefficiente** sarà attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice (cd. "punteggio discrezionale").

Si individua una **soglia minima di accettabilità qualitativa pari a 48/70**, sul totale del punteggio di qualità all'esito delle procedure di riparametrazione previste, al di sotto della quale l'offerta tecnica verrà esclusa.

14.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.

A ciascun criterio di valutazione sarà assegnato un coefficiente espresso da ciascun componente la commissione giudicatrice, secondo la seguente griglia di valutazione:

Giudizio sintetico	Analisi	Coefficiente
Ottimo	Proposta completa, molto dettagliata, con soluzioni adeguate alla complessità del servizio e rispondente in maniera ottimale ai fabbisogni e agli standard qualitativi richiesti	1
Buono	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera adeguata ai fabbisogni e agli standard qualitativi richiesti.	0,8
Sufficiente	Proposta essenziale, semplice nel dettaglio, rispondente in maniera sufficiente ai fabbisogni e agli standard qualitativi richiesti	0,6
Insufficiente	Proposta limitata non rispondente in maniera del tutto adeguata ai fabbisogni e agli standard qualitativi richiesti	0,4
Gravemente insufficiente	Proposta poco dettagliata, troppo semplificata e non rispondente ai fabbisogni e agli standard qualitativi richiesti	0,2

Inadeguato	Proposta non formulata in maniera rispondente ai fabbisogni e agli standard qualitativi richiesti	0
------------	---	---

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica, risulterà applicando la metodologia di calcolo di seguito esplicitata.

14.2 Metodo di attribuzione del punteggio complessivo dell'offerta tecnica

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà all'attribuzione del punteggio complessivo (D) secondo la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_{(n)} [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione qualitativa dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno, con due decimali dopo la virgola;

$\sum_{(n)}$ = sommatoria;

$V_{(a)i}$ = tale coefficiente sarà determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun componente la Commissione giudicatrice secondo lo schema di cui all'art. 14.1 ($0 < V_{(a)i} < 1$).

Qualora nessuna offerta abbia raggiunto il valore massimo ottenibile nel punteggio tecnico di ogni singolo criterio di valutazione si procederà alla **riparametrazione** dello stesso; all'offerta che ha ottenuto il punteggio più alto, per ogni singolo criterio di valutazione, sarà attribuito il punteggio massimo previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Qualora nessuna offerta abbia raggiunto il valore massimo ottenibile nel punteggio tecnico complessivo si procederà alla **riparametrazione** dello stesso; all'offerta che ha ottenuto il punteggio tecnico complessivo più alto sarà attribuito il punteggio massimo previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

In caso di **una sola offerta** non si procederà alla riparametrazione del punteggio.

Art.15 – CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica sarà attribuito un punteggio calcolato tramite la seguente formula denominata "concava alla migliore offerta (interdipendente) non lineare con $a < 1$ " oppure "non lineare" all'interno della piattaforma Sintel:

$$PEi - 30 \times \left(\frac{\text{Prezzo a base d'asta} - \text{Prezzo offerto dal concorrente iesimo}}{\text{Prezzo a base d'asta} - \text{Minor prezzo offerto}} \right)^a$$

dove:

PE_i= punteggio economico per il concorrente *-iesimo*

a= 0,2

Art.16 – VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA

La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante, ai sensi dell’art.110, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023, in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa, richiede per iscritto all’operatore economico offerente le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando un termine non superiore a 15 giorni.

La stazione appaltante escluderà l’offerta qualora le spiegazioni fornite entro i termini non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti.

La stazione appaltante escluderà altresì l’offerta che risulti anormalmente bassa ai sensi dell’art.110, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023.

Art.17– METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Il punteggio complessivo attribuito alle offerte degli operatori economici sarà costituito dalla somma dei punteggi ottenuti dall’**offerta tecnica (qualità)**, ai sensi dell’art.14 del presente Disciplinare di gara, e dall’**offerta economica (prezzo)**, ai sensi dell’art.15 del presente Disciplinare di gara.

Il punteggio complessivo risulterà dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} + C_{bi}$$

dove:

P_i= punteggio concorrente (i)

C_{ai}= coefficiente criterio di valutazione *qualità* del concorrente (i)

C_{bi}= coefficiente criterio di valutazione *prezzo* del concorrente (i)

Art.18 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE

Gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt.94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023, a pena di esclusione.

L’Azienda Ulss 9 Scaligera verifica il possesso dei suddetti requisiti tramite l’accesso al FVOE ed esclude, in qualunque momento della procedura ai sensi

dell'art.96, l'operatore economico che risulti trovarsi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle fattispecie di cui ai sopra citati articoli.

Le circostanze di cui all'art.94 del D.Lgs. n.36/2023 sono cause di esclusione automatica; la sussistenza delle circostanze di cui all'art.95 del D.Lgs. n.36/2023 è invece accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni previste, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (c.d. **self-cleaning**).

Se la causa di esclusione si è verificata **prima della presentazione dell'offerta**, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art.96, comma 6, del D.Lgs. n.36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente, dando comunicazione dell'adozione delle misure stesse a questa Amministrazione.

Se la causa di esclusione si è verificata **successivamente alla presentazione dell'offerta**, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art.96, comma 6, del D.Lgs. n.36/2023, dandone comunicazione a questa Amministrazione.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato del reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso; se dette misure sono invece ritenute insufficienti e intempestive, ne verrà data motivata comunicazione all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di gara, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Saranno escluse in quanto inammissibili ex art.70, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023, le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura d'appalto.

Art.19 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

L'Azienda Ulss 9 Scaligera provvederà a comunicare, tramite la piattaforma Sintel, l'esito dell'offerta all'operatore economico risultato primo nella graduatoria e a tutti gli altri operatori economici, ex art.90, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n.36/2023.

L'aggiudicazione verrà disposta con successivo provvedimento deliberativo emanato a seguito dell'esito positivo delle verifiche ex art.94, 95, 96 e 98, del D.Lgs. n.36/2023, con efficacia immediata, ai sensi dell'art.17, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023.

In caso di esito negativo delle suddette verifiche, l'Azienda Ulss 9 Scaligera procederà alla revoca dell'aggiudicazione; l'Azienda stessa aggiudicherà, quindi, l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto ex artt.88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n.159/2011.

La stipula del contratto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dell'aggiudicazione ex art.55, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La stipula del contratto avverrà, a pena di nullità, in forma scritta secondo le modalità di cui all'art.18, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023.

Il contratto sarà sottoscritto, anche in forma elettronica, dall'Azienda Ulss 9 Scaligera nella persona del legale rappresentante o un suo delegato, e dal titolare o dal legale rappresentante dell'aggiudicatario.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali, quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipula del contratto.

Art.20 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'Azienda Ulss 9 Scaligera ha facoltà di richiedere l'esecuzione del contratto anche prima della stipula dello stesso, ai sensi dell'art.17, comma 8, del D.Lgs. n.36/2023; l'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula laddove sussistano le ragioni d'urgenza di cui all'art.17, comma 9, del D.Lgs. n.36/2023.

In caso di successiva mancata stipulazione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni già effettuate.

Art.21 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, l'aggiudicatario dovrà costituire – presso l'Azienda Ulss 9 Scaligera – un deposito cauzionale definitivo pari al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo offerto, ex art.53, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023.

La garanzia resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e lo svincolo avverrà, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, la liquidazione dell'ultima fattura e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito e ogni altra pendenza.

Tale garanzia è prestata per l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, per l'eventuale risarcimento dei danni, nonché per il rimborso delle spese che l'Azienda Ulss 9 Scaligera dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatti imputabili all'aggiudicatario, derivanti da inadempimento e cattiva esecuzione.

Resta salvo il diritto dell'Azienda Ulss 9 Scaligera di intraprendere ogni ulteriore azione a propria tutela nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la garanzia eventualmente escussa in tutto o in parte dall'Azienda Ulss 9 Scaligera, durante l'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria, ex art.117, comma 6, del D.Lgs. n.36/2023, con addebito dei danni e delle maggiori spese.

La garanzia definitiva potrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'aggiudicatario.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente, ex art.117, comma 7, del D.Lgs. n.36/2023, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2. c.c., nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Ulss 9 Scaligera.

Art.22 – RESPONSABILITÀ CIVILE E ASSICURAZIONE

L'aggiudicatario è responsabile per qualsiasi danno causato a persone e beni di sua proprietà, dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e di terzi, che abbia a verificarsi in dipendenza dell'esecuzione del contratto e derivante dalla condotta, anche omissiva, del personale addetto dell'aggiudicatario medesimo o di altre imprese coinvolte a vario titolo nell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Azienda Ulss 9 Scaligera dalle azioni legali che fossero eventualmente intentate contro la medesima nonché da richieste rivolte alla stessa per i fatti sopra indicati.

A fronte degli obblighi di cui sopra, l'aggiudicatario si impegna a stipulare e mantenere in essere per tutta la durata contrattuale apposita polizza assicurativa, avente massimale non inferiore a € 6.000.000,00 riferito distintamente a persone e cose.

L'aggiudicatario rimane comunque responsabile per i danni non coperti o eccedenti il massimale assicurato.

L'aggiudicatario sarà tenuto a fornire, all'atto della stipula del contratto, copia della polizza assicurativa in oggetto; nonché a presentare, con la periodicità prevista dalla polizza stessa, la quietanza di pagamento dei premi, onde verificarne il permanere della validità per tutta la durata del contratto.

La mancata stipula della polizza assicurativa, la non conformità della stessa rispetto a quanto previsto nel presente articolo, nonché il mancato pagamento periodico del premio, saranno considerati inadempienza contrattuale ai fini dell'applicazione delle relative penali o della risoluzione del contratto (ex. art. 1456 c.c.).

Art.23 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'art.119 del D.Lgs. n.36/2023.

L'operatore economico indica all'atto dell'offerta se intende subappaltare parte del contratto a terzi, elencando le prestazioni oggetto del subappalto e la relativa quota sull'importo contrattuale, espressa in percentuale.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art.119, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, non potrà subappaltare l'integrale esecuzione delle prestazioni né una quota superiore al 50 per cento delle stesse.

Le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto non possono altresì formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto medesimo, ai sensi dell'art.119, comma 17, del D.Lgs. n.36/2023.

È fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare il servizio senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, ex art.21 della Legge 646/1982 e s.m.i.; in caso di subappalto non autorizzato, è facoltà di questa amministrazione chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 del c.c., con escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni maggiore danno.

L'aggiudicatario deve trasmettere all'Azienda Ulss 9 Scaligera il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a carico del subappaltatore cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del Libro II del D.Lgs. n.36/2023;

- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di essi che si intende subappaltare;
- il contratto sottoscritto con l'aggiudicatario contenga, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n.136/2010.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda Ulss 9 Scaligera. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti di questa Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, nonché agli obblighi retributivi e contributivi.

I pagamenti relativi alle prestazioni effettuate dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario. Nei soli casi previsti dall'art.119, comma 11, del D.Lgs. n.36/2023, i pagamenti saranno effettuati dall'Azienda Ulss 9 Scaligera direttamente al subappaltatore.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art.119, comma 3, del D.Lgs. n.36/2023.

Il contratto **non può essere ceduto**, a qualunque titolo, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dell'art.120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n.36/2023. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Art.24 – CESSIONE DEI CREDITI

L'eventuale cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del contratto è consentita e disciplinata ai sensi dell'art.120, comma 12, del D.Lgs. n.36/2023.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria, e devono essere notificate all'Azienda Ulss 9 Scaligera.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera ha facoltà di rifiutare la cessione, dandone comunicazione al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricevuta notifica della cessione stessa, ai sensi dell'art.6, comma 2, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n.36/2023.

In caso di accettazione della cessione, l'Azienda Ulss 9 Scaligera potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

E' comunque sempre vietata la cessione dei crediti futuri.

Art.25 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 della L. n.136/2010 e s.m.i..

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Azienda Ulss 9 Scaligera, nei termini previsti ex art.3, comma 7 della L. n.136/2010:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nel caso in cui le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a. o con mezzi idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni il contratto dovrà intendersi risolto ex art.1456 c.c..

Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. n.136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art.26 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17 settembre 2019 e s.m.i. ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto d'appalto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al Capo IV del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i.. In tal caso sarà anche applicata a carico dell'aggiudicatario, soggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto.

L'aggiudicatario s'impegna a inserire nel contratto di subappalto o altro sub-contratto di cui all'Allegato 1, lettera a), del Protocollo di legalità una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del sub-contratto, informative interdittive di cui al Capo IV del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i.. L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o altro sub-contratto una clausola che preveda anche l'applicazione a carico dell'impresa, soggetto dell'informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del subappalto o del sub-contratto.

L'aggiudicatario si impegna a riferire tempestivamente all'Azienda Ulss 9 Scaligera ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione del contratto.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel presente Protocollo, costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art.83-bis del D.Lgs. n.159/2011.

Art.27 – RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, D.Lgs. n.196/2003 e Regolamento UE 679/2016 (GDPR), e ulteriori provvedimenti in materia.

L'aggiudicatario si impegna a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai citati D.Lgs. n.196/2003 e GDPR, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

Il titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è l'Azienda Ulss 9 Scaligera.

L'aggiudicatario si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile esterno del trattamento" dei dati personali, acquisendone le derivanti responsabilità e a trattare i dati personali in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto dei predetti D.Lgs. n.196/2003 e GDPR (**Allegato F – da sottoscrivere digitalmente per persa visione**).

L'aggiudicatario si obbliga, in particolare, a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente, della sopra citata normativa per la protezione dei dati personali nonché degli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali e pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per i dati personali;
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali per identificare gli "Incaricati del trattamento" e organizzarli nei propri compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n.196/2003 e GDPR così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'aggiudicatario si impegna a non comunicare, trasferire o condividere i dati personali dell'Azienda Ulss 9 Scaligera a terze parti, salvo qualora normativamente richiesto e informandone preventivamente l'Azienda stessa.

L'aggiudicatario può chiedere di comunicare o rendere disponibili i dati personali trattati per conto dell'Azienda Ulss9 Scaligera a uno o più sub-fornitori (di seguito anche sub-responsabili), ai quali affidare una o più specifiche attività di trattamento oggetto del contratto: in tal caso la nomina dovrà essere approvata per iscritto dall'Azienda Ulss 9 Scaligera prima dell'affidamento dell'attività di trattamento, a seguito di specifica richiesta formale.

Al fine di dare attuazione alle previsioni del regolamento UE 2016/679, l'aggiudicatario si obbliga a designare i sub-fornitori quali sub-responsabili e a far assumere agli stessi i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui si è impegnato quale Responsabile del trattamento dei dati, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti.

I sub-responsabili potranno trattare i dati personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto che l'aggiudicatario ha stipulato con l'Azienda Ulss 9 Scaligera e in ogni caso nel rispetto del presente contratto.

L'aggiudicatario risponderà nei confronti dell'Azienda Ulss 9 Scaligera qualora gli eventuali collaboratori esterni e sub-responsabili del trattamento omettano di adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati, e dichiara e garantisce di assumersene la completa responsabilità.

Art.28 – REVISIONE DEI PREZZI

La revisione prezzi verrà riconosciuta secondo quanto previsto all'art.60 del D.Lgs. n.36/2023.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto indicato all'art.60, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n.36/2023.

Al fine di condurre l'istruttoria necessaria alla determinazione delle quote revisionali da riconoscere, dovrà essere fornita in allegato alla domanda, da presentarsi a mezzo PEC entro e non oltre il termine perentorio e decadenziale del 31 dicembre dell'anno in cui si chiede la revisione, idonea documentazione attestante l'incremento dei costi sostenuti, riconducendoli alle tipologie di indice ISTAT precisate all'art.60, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n.36/2023.

Per quel che riguarda gli indici dei prezzi al consumo, la tabella di riferimento sarà quella della variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice medio (FOI (nt) 3.3. – Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati – Generale al netto dei tabacchi – Variazioni per percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente) con aumento o diminuzione dei prezzi nella misura massima del 75% del suddetto indice.

Art.29 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere modificato esclusivamente nei casi previsti dall'art.120 del D.Lgs. n.36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. n.36/2023.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva l'opzione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, di richiedere una variazione contrattuale ai sensi dell'art.120, comma 3, del D.Lgs. n.36/2023.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva altresì la facoltà, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, di aumentare, alle condizioni originariamente previste, o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art.120, comma 9, del D.Lgs. n.36/2023.

Art.30 – RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'Azienda Ulss 9 Scaligera avrà diritto di recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1373 c.c. nei seguenti casi:

- in qualunque momento dell'esecuzione del contratto, avvalendosi della facoltà ex art. 1671 c.c., tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, dei servizi eseguiti o del mancato guadagno;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure nei casi di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- nel caso in cui venga aggiudicata una procedura centralizzata a livello regionale o in area vasta per gli stessi servizi, al fine di far fronte alle nuove esigenze degli utilizzatori.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera in caso di grave inadempimento dell'aggiudicatario agli obblighi contrattuali potrà assegnare, mediante pec, un congruo termine per adempiere, ex art.1454 c.c.; trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ex art.1456 c.c., previa comunicazione scritta all'aggiudicatario, da effettuarsi mediante pec o lettera raccomandata A.R., tra gli altri, nei seguenti casi:

- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- mancato inizio del servizio nei termini stabiliti e sospensione ingiustificata dello stesso;
- accertamento del mancato possesso o del venire meno dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto in capo all'aggiudicatario o al contraente subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva, ivi compresi i requisiti richiesti dalla legge per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto;
- a seguito del protrarsi dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali successivamente alla notifica di due formali diffide ex art.1454 c.c.;
- qualora ricorrano una o più condizioni ex art.122 del D.Lgs. n.36/2023;

- in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato tecnico, dal disciplinare e dai restanti atti di gara.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di recesso o risoluzione del contratto sorge in capo l'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva la facoltà di aggiudicare all'operatore economico che segue nella graduatoria di gara il servizio in oggetto in danno all'aggiudicatario inadempiente, cui saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda Ulss 9 Scaligera. Le somme addebitate saranno prelevate dalla garanzia definitiva mediante escussione della medesima e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'aggiudicatario, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni.

Art.31 – DUVRI

All'aggiudicatario fa carico ogni responsabilità inerente l'esecuzione del contratto, ivi compresa quella per gli infortuni sul lavoro del personale addetto.

Per l'esecuzione del presente contratto sono stati rilevati i rischi da interferenza ex art.26, comma 3, D.Lgs. n.81/2008, indicati nell'allegato **DUVRI**, da sottoscrivere digitalmente per presa visione, e che verrà discusso dall'aggiudicatario con il Direttore dell'esecuzione del contratto, anche ai fini della sua integrazione, prima dell'avvio del servizio. Gli oneri per la sicurezza inerenti i rischi da interferenza sono quantificati in € 100,00.

Si allega altresì al DUVRI la “Nota informativa per le ditte appaltatrici e per tutto il personale esterno sui rischi per la salute e la sicurezza presenti nell'Azienda Ulss 9 Scaligera e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate” ex. art.26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.81/2008, da sottoscrivere digitalmente per presa visione.

Art.32 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. n.36/2023 il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà disporre di suoi delegati e collaboratori che avranno il compito di supportarlo nell'attività di coordinamento e controllo.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verrà nominato successivamente all'aggiudicazione della procedura in oggetto.

Art.33 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura di gara è assicurato in modalità digitale mediante

acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement Sintel, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs. n.36/2023 e delle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità di cui all'art.36 del D.Lgs. n.2023.

Art.34 – NORME DI RINVIO E FINALI

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara si fa espresso richiamo alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di beni e servizi nonché alle norme contenute nel Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili.

Art.35 – FORO COMPETENTE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il foro di Verona.

In ogni caso, nelle more del pronunciamento dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della corretta esecuzione del contratto e fatta salva la possibilità per l'Azienda Ulss 9 Scaligera di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

Ai sensi dell'art.213, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023 il presente contratto **non prevede la clausola compromissoria** per il ricorso all'arbitrato, pertanto non sarà ammesso il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipulazione del contratto stesso.

Il Direttore
(ing. Corrado Salfa)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs.07/03/2005, n. 82 e s.m.i.

Allegati:

- Capitolato Tecnico e suoi allegati;
- Modello A – Dichiarazione integrativa;
- Modello B – Dichiarazione accettazione clausole del contratto;
- Modello C – Dichiarazione requisiti di ordine generale (ex artt.94,95,96 e 98) singolo componente;
- Allegato D – Modello per la compilazione del dettaglio dell'offerta economica e Modello per la compilazione del dettaglio dell'incidenza dei costi;
- Allegato E – Informativa sul trattamento dei dati personali
- Allegato F – Atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali;
- Modello di formulario per il Documento di gara unico europeo (DGUE);
- Patto d'integrità dell'Azienda Ulss 9 Scaligera in materia di contratti pubblici;
- Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) con allegata Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti nell'Azienda Ulss 9 Scaligera.